

CIRCOLARE N. 6

Roma, 14 febbraio 2005

PROT. N.:13670/UM

- Al **Ministero Politiche Agricole e Forestali**
Dir. Gen.le Politiche Comunitarie e Intern.li
- **Div. PAGRVI**
- **Div.FEOGA**
Via XX Settembre, 20 - 00185 ROMA
- All' **AVEPA**
C.so del Popolo - Passaggio Gaudenzio, 1
35131 PADOVA
- All' **AREA COORDINAMENTO AGEA**
SEDE
- All' **A.P.T.I.**
Via Collina, 48
00187 ROMA
- All' **UNITAB**
Via Fabio Massimo, 72
00192 ROMA
- All' **O.N.T. ITALIA**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Alla **COLDIRETTI - DIP. ECONOMICO**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Alla **CONF. NE ITALIANA AGRICOLTORI**
Via Mariano Fortuny, 3
00196 ROMA
- Alla **CONFAGRICOLTURA**
C.so V. Emanuele, 101
00186 ROMA
- Alla **COPAGRI**
Via Tevere, 15
00198 ROMA

Alla **F.AGR.I.**
Via Portuense, 100
00153 ROMA

Alla **CONFCOOPERATIVE FEDERAGROAL.**
Via de' Gigli D'Oro, 21
00186 ROMA

All' **ANCA LEGA Coop**
Via Guattani, 9
00161 ROMA

Alla **O.I. INTERBRIGHT**
Via de' Gigli d'Oro, 21
00186 ROMA

Alla **O. I. INTERORIENTALI**
Via Vecchia Leverano
73047 MONTERONI DI LECCE

All' **Ass.ne Interprof.le Tabacco**
Via Croce, 6
37060 CA' DEGLI OPPI (VR)

Alla **S.G.S. Italia srl**
Via C. Balbo, 3
06121 PERUGIA

All' **AGRISIAN**
Via Palestro, 32
00185 ROMA

OGGETTO: Quote tabacco raccolto 2005. Bollettino quote di produzione. Accordi di cessione di quota (mod.TC1).

L' AGEA, in attuazione del Reg.(CE) n.2848/98, deve procedere alla distribuzione delle quote di coltivazione tabacco, per il raccolto 2005, e alla pubblicazione del Bollettino Ufficiale provvisorio, entro la data del **28 febbraio 2005**.

Per ciascuna Associazione saranno disponibili alla data suddetta del 28.2.2005, tramite il Sistema Informativo Tabacco, i dati relativi alle quote dei propri associati, mentre per quanto riguarda gli appositi bollettini di quota generali (BOASS), verranno forniti a tutte le Associazioni riconosciute, nonché alle Organizzazioni Professionali Agricole; inoltre le Ditte Trasformatrici, eventualmente interessate ad

informare i coltivatori non associati, potranno avere copia del relativo file informatico tramite posta elettronica facendone formale richiesta e fornendo il proprio indirizzo e-mail.

A tal proposito si comunica che, essendo stati stabiliti i limiti di garanzia con il Reg. (CE) n.546/2002 del Consiglio del 25 marzo 2002, e pertanto i cambi varietali richiesti a decorrere dal raccolto 2005 non sono ancora stati formalmente autorizzati dalla Commissione, poiché il regolamento applicativo è tuttora in fase di elaborazione, nei bollettini di quota si è deciso di tenere conto degli spostamenti di quota tra gruppi varietali in occasione dell'attribuzione di cui in premessa.

Si comunica tuttavia che tale assegnazione è obbligatoriamente condizionata a ratifica, che potrà essere formalizzata soltanto in seguito all'adozione del relativo regolamento comunitario che modificherà i limiti di garanzia nazionali.

Per tale motivo l'elenco dettagliato dei produttori interessati ai cambi varietali e per i quali quindi l'assegnazione di quota risulta subordinata alla condizione sopra evidenziata dell'adozione del Regolamento Comunitario, è consultabile attraverso il sistema informativo AGEA.

Resta inteso che i coltivatori non associati potranno rivolgersi anche ai servizi di utenza di questa Agenzia per ottenere la necessaria informazione.

CESSIONE DELLE QUOTE (mod.TC1)

Il Reg.(CEE) n.2848/98 del 22.12.1998 e successive modifiche ed integrazioni, prevede, all'art.33, la possibilità di un trasferimento, tra produttori, di quote di produzione loro assegnate, **a titolo temporaneo o definitivo**, mediante accordo scritto tra le parti.

La cessione è:

- **temporanea** quando è limitata ad un solo raccolto;
- **definitiva** quando è superiore ad un anno, e resta pertanto vigente fino a quando non viene di fatto "storicizzata" dall'azienda acquirente.

Gli accordi potranno essere conclusi utilizzando una semplice fotocopia del modello denominato TC1, allegato alla presente circolare.

Si rammenta che, in caso di cessione da parte di produttore associato, il numero ADQ da indicare sul Mod.TC1 deve essere sostituito dal NUMERO DI RIPARTIZIONE QUOTA per socio, e la quota ADQ dalla QUOTA PARTE NOMINALE corrispondente.

Tali dati saranno desumibili dalla consultazione della banca dati delle quote a partire dal 28.2.2005, come indicato in premessa.

La stessa disposizione vale anche per il produttore cessionario, qualora anche quest' ultimo risulti associato.

La stipula e l'inserimento in banca dati di tali accordi per il trasferimento delle quote, tramite le apposite funzionalità operative, da parte delle Associazioni (o la presentazione all'AGEA per quanto riguarda gli acquirenti non associati), dovrà avvenire successivamente alla data del **28.2.2005** e tassativamente entro il **31.3.2005**.

Inoltre, si dispone quanto segue:

- i produttori associati **cessionari** debbono consegnare i mod.TC1 per la richiesta di registrazione **esclusivamente all'associazione di appartenenza**; si precisa che tali modelli dovranno pervenire con apposta la firma del coltivatore cedente (e del rappresentante legale dell'associazione dello stesso se diversa da quella dell'acquirente) e del cessionario medesimo, o dei rappresentanti legali se trattasi di persone giuridiche, con allegata copia non autenticata del documento di riconoscimento valido di **tutti i firmatari**;
- **solo ed esclusivamente** i singoli coltivatori **cessionari non associati** debbono consegnare i mod.TC1, firmati come sopra descritto, secondo una delle seguenti modalità:
 1. **personalmente o a mezzo terzi**, dietro rilascio di apposita ricevuta, all' Ufficio Accettazione dell' AGEA, Via Torino, 45 00184 ROMA, entro e non oltre le ore 14.00 del 31.3.2005;
 2. **a mezzo raccomandata con A.R.**, la cui integrità ed il cui recapito entro il termine del 31.3.2005 sono a totale carico del concorrente, al medesimo indirizzo di cui sopra.

Le Associazioni provvederanno direttamente, entro e non oltre il 31.3.2005, all'inserimento dei dati relativi ai mod.TC1 dei propri coltivatori cessionari, tramite un'apposita funzione di caricamento nel Sistema Informativo Tabacco che, per ciascun inserimento rilascerà una stampa da allegare al relativo modello TC1: sarà cura delle Associazioni verificare la correttezza degli inserimenti confrontando i due documenti e conservare il tutto nei fascicoli aziendali per eventuali verifiche da parte dell'AGEA.

Relativamente alle cessioni di quota, inoltre, occorre sottolineare che:

- 1) la cessione oggetto di ciascun accordo può essere totale o parziale;
- 2) la cessione temporanea non potrà essere più ripetuta; ciò implica che il coltivatore che l'ha effettuata, negli anni successivi, potrà solo utilizzare la propria quota direttamente o cederla definitivamente. Si rimanda inoltre a quanto disposto in merito, al punto 4 dell' art.24 del Reg.(CE) n.2848/98, nonché alla lettera D) del punto 6, e altresì dal punto 22, della Circolare MIPA n.167/G -1;
- 3) il cessionario deve essere in possesso di una propria quota individuale o di quota-parte di attestato associativo in quanto coltivatore storico;
- 4) limitatamente ai soli casi di cessione totale di quota(derivante anche da più accordi di cessione) questa potrà essere effettuata anche nei confronti di produttori cessionari che dispongono di una quota di produzione per altri gruppi di varietà;

5) oggetto di cessione definitiva possono essere esclusivamente quote oggetto di contratti di coltivazione, a qualsiasi titolo, e senza interruzioni, nel triennio 2001- 2002 - 2003;

6) **non possono essere cedute quote di gruppo varietale 07 attribuite dal 2002**, pertanto la presentazione di accordi di cessione di quota g.v. 07 in qualità di cedenti da parte di coltivatori ai quali è stata attribuita una quota di gruppo varietale 07 nel 2002 e/o nelle successive campagne, implica automaticamente la revoca di tale attribuzione, e di conseguenza il coltivatore acquirente otterrà solo la quota di tale gruppo derivante da produzioni relative al triennio di riferimento;

7) **non possono essere cedute quote inferiori a kg.100**, tranne per le quote di produzione complessivamente inferiori a tale limite minimo, che devono quindi essere cedute interamente con un unico accordo;

8) allo scopo di tutelare il potenziale acquirente, **non possono essere cedute quote detenute a titolo provvisorio per effetto di precedenti acquisizioni di azienda a titolo temporaneo, in particolare affitti o comodati con scadenza 2005 o successive campagne se iniziati con decorrenza successiva al 2001**; si avverte che tale eventualità invaliderebbe completamente l'accordo; tuttavia, il coltivatore cedente può effettuare una **cessione parziale** fino a concorrenza della quota derivante dalle produzioni storiche delle aziende acquisite definitivamente da parte del cedente medesimo, oltre a quelle proprie di quest'ultimo; **fanno eccezione a quanto descritto nel presente punto le cessioni di quota derivanti da affitti e comodati con scadenza successiva al 2007, da ritenersi a tutti gli effetti definitive**;

9) nella stessa campagna non possono essere acquisite e cedute quote dello stesso gruppo varietale con diversi accordi di cessione mod.TC1;

10) se il cedente è membro di un associazione di produttori, la cessione deve essere autorizzata dalla stessa qualora il cessionario non appartenga alla medesima associazione; **questa è obbligata a concedere l'autorizzazione se nessuno dei suoi membri ha manifestato interesse ad utilizzare le quote oggetto della cessione** alle medesime condizioni offerte.

Per quanto riguarda quest'ultimo punto, relativamente al ruolo rivestito dall'Associazione ed alle problematiche in materia di prelazione nell'acquisto, si stabilisce che:

1. Se il coltivatore cedente non è associato, il modello TC1 è redatto e sottoscritto dalle parti e sottoposto alla registrazione;
2. Se il coltivatore cedente è associato, occorre distinguere i seguenti casi:
 - Se il cessionario appartiene alla stessa associazione è sufficiente il visto della propria associazione.
 - Se il cessionario **non** appartiene alla stessa associazione è necessario, allo scopo di ottenere il visto dell'associazione del cedente, che:

- a) il cedente invii alla propria associazione, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata A.R. o a mano con apposizione di “data e visto per ricevuta” su copia della missiva, una comunicazione con la quale, sotto la propria responsabilità, informi di aver sottoscritto un preliminare di acquisto della quota, descrivendone le condizioni e, più in particolare, indicando il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento;
- b) entro otto giorni dal ricevimento del preavviso di cui sopra, l’associazione deve rispondere al socio cedente, preferibilmente a mezzo telegramma, o per raccomandata A.R., o a mano con apposizione di “data e visto per ricevuta” su copia della missiva, convocandolo per la concessione del visto o, in alternativa, **presentando la controproposta di acquisto almeno avente le medesime condizioni**, previste dal preliminare di acquisto, indicando in particolare il prezzo al chilogrammo ed i tempi di pagamento, da parte di uno o più soci della medesima e convocandolo in sede per la sottoscrizione del modello TC1.

Si precisa che:

- la pari o maggiore convenienza della controproposta deve essere facilmente riscontrabile e, in tal caso, non può essere rifiutata dal cedente;
- decorsi gli otto giorni di cui sopra senza invio di risposta, il visto si intende tacitamente concesso ed irrevocabile;
- accertata, tramite la sottoscrizione del modello TC1, la volontà consensuale delle parti, ogni controversia relativa all’esatto adempimento degli impegni di pagamento è demandata alle Autorità Giudiziarie competenti, ovvero, in accordo tra le parti, alla competenza della Camera Arbitrale;
- è indispensabile che le parti sottoscrivano il modello TC1 dopo averlo compilato in ogni sua parte. Si avverte che ogni cancellazione o rettifica apportata deve essere convalidata espressamente dalle parti firmatarie, pena l’invalidazione dell’atto ai fini della volturazione della quota; come per il punto precedente, anche in tal caso ogni controversia è demandata alle Autorità Giudiziarie competenti;

E’ necessario richiamare l’attenzione dei produttori intenzionati ad acquisire quote di produttori aderenti ad altra associazione, riguardo l’esigenza di **formulare tali proposte di acquisto entro il 22 marzo 2005**, onde consentire ai soci dell’associazione medesima di disporre dei tempi minimi necessari ad esercitare l’eventuale diritto di prelazione, permettendo altresì, in caso negativo, di ottenere il necessario nulla osta secondo le modalità sopra descritte.

Si raccomanda agli Organi in indirizzo di assicurare la tempestiva divulgazione del contenuto della presente.

IL TITOLARE
(Paolo GULINELLI)

